



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

C.A.P 41016 – P.zza 1°Maggio, 26 – P.IVA 00224020362 – tel. 059.6789111 – fax 059.6789290

Novi di Modena, 07.05.2010

Ordinanza n. 15

DISPOSIZIONE DEL SINDACO CIRCA GLI ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI AL DETTAGLIO RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI VENDITA DI ESCHES VIVE PER LA PESCA

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare il Titolo IV "Orari di Vendita", artt. 11 – 13;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27/01/2000 circa i "Criteri per la definizione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e del Calendario annuale delle aperture domenicali e festive";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.2164 del 27.12.2007 "Attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. 6/2007 in materia di orari"

Considerato che, per adempiere al dettato di cui agli art. 11 e 13 del D.Lgs 114/98, è stato predisposto il calendario di aperture domenicali e festive con Ordinanza n.44/2009;

Dato atto che il Comune di Novi di Modena è interessato dalla presenza del Cavo Lama che attraversa in senso sud-nord tutto il territorio e che il medesimo è qualificato come campo gara permanente per la pesca sportiva agonistica ai sensi della Delibera di giunta Regionale n.1551/1994;

Riscontrato che il periodo di riferimento per le manifestazioni sportive di pesca nel campo gara denominato Cavo Lama indicativamente è individuato tra aprile ed ottobre e che tali eventi comportano un'affluenza consistente di praticanti tale attività sportiva sul territorio novese;

Che stante le modalità con le quali si svolge tale pratica sportiva è emersa la necessità di agevolare l'approvvigionamento delle esche vive;

Dato atto che in materia di orari l'art.13 "Disposizioni speciali" del D.Lgs. 114/1998, al comma 3, prevede che i Comuni possano autorizzare, in base all'esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato;

Dato atto delle esigenze sopra riportate e verificato che la necessità del territorio è quella di anticipare l'orario di apertura, anziché posticipare l'orario di chiusura;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.;

Sentite le organizzazioni locali del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori in data 06.05.2010;

Ritenuto opportuno procedere, nel rispetto delle leggi sopraindicate, a revisione degli orari di apertura al pubblico degli **esercizi commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di esche vive per la pesca**, che meglio corrispondano alle esigenze dei consumatori in occasione degli eventi di gara di pesca sportiva che si svolgono sul territorio;

DISPONE

Limitatamente agli orari degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa specializzati nella vendita di esche vive per la pesca le seguenti disposizioni speciali:

Nel periodo di svolgimento delle gare di pesca sportiva nei campi gara permanenti individuati sul territorio del Comune di Novi di Modena, e quindi nel periodo **dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, la facoltà di apertura domenicale o festiva in occasione dello svolgimento della gara**, fatte salve le chiusure obbligatorie stabilite con Ordinanza n. 44/2009 per il 2010 e quelle che saranno emanate per gli anni successivi, con i seguenti orari:

- **APERTURA: non prima delle ore 06.00**
- **CHIUSURA: non oltre le ore 22.00.**

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura non superando comunque il **limite delle 13 ore giornaliere**.

Si ricordano di seguito le domeniche e festività nelle quali è comunque possibile **derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva:**

nel mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26, e nelle ulteriori 8 domeniche e festività comprese nel seguente calendario, considerando a tal fine il Comune come zona unica:

gennaio	Prima domenica dei saldi
06 gennaio	Epifania
febbraio	Domenica che precede la Festa di San Valentino
marzo o aprile	Domenica antecedente la Pasqua
maggio	Domenica in concomitanza con la Festa delle Rose (cadenza biennale) 2 ^a Domenica (cadenza biennale in alternativa alla Festa delle Rose)
luglio	2 ^a Domenica di luglio – Fiera di Luglio
agosto	Ultima Domenica di agosto – Sagra di San Luigi
ottobre	2 ^a Domenica - Fiera di ottobre

È possibile, anche da parte di singoli esercenti, **variare la data di apertura** per massimo due delle domeniche/festività sopra elencate, **con comunicazione presentata con almeno 10 giorni di anticipo**; non può essere concessa come domenica sostitutiva l'ultima di novembre; la pubblicizzazione della sostituzione dovrà essere a carico del richiedente.

Sono escluse dall'apertura domenicale e festiva le seguenti festività nazionali (Delibera di C.C. n. 4/2000 – Delibera di Giunta Regionale n.2164/2007 – Ordinanza Sindacale n.44/2009):

- 1° gennaio
- Domenica di Pasqua
- Lunedì dell'Angelo
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno (Festa della Repubblica)
- 15 agosto (Assunzione)
- 1 novembre (Ognissanti)
- 25 dicembre Natale
- 26 dicembre S. Stefano

La presente ordinanza ha **decorrenza dall' 8 maggio 2010** ed integra l'Ordinanza n.44/2009 in materia di orari di apertura e chiusura di negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio in sede fissa.

SANZIONI

Le violazioni alle norme della presente disposizione saranno punite come previsto dall'art. 22, comma 3, del D. Lgs. 31/03/1998, n. 114.

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, vale la vigente normativa in materia.

**IL SINDACO
LUISA TURCI**